

Governo	Avvocatura 3.0	Valenti - Lorenzi
<p>Articolo 26. (Misure per la concorrenza nella professione forense)</p> <p>1. Al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 4, al comma 3, il quarto periodo è soppresso;</p> <p>b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;</p> <p>c) all'articolo 4, al comma 6, le parole «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;</p> <p>d) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:</p> <p>«4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria)</p> <p>1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.</p> <p>2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.</p> <p>3. La responsabilità della società e quella dei soci non</p>	<p>Articolo 26. (Misure per la concorrenza nella professione forense)</p> <p>1. Al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 4, al comma 3, il quarto periodo è soppresso;</p> <p>b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;</p> <p>c) all'articolo 4, al comma 6, le parole «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;</p> <p>d) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:</p> <p>«4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria)</p> <p>1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.</p> <p>2. L'iscrizione nell'albo speciale è consentita anche a società di persone di capitali e cooperative tra i cui soci figurino professionisti iscritti ad altri albi professionali, fermo il principio di cui al comma 3.</p> <p>3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.</p>	<p>Articolo 26. (Misure per la concorrenza nella professione forense)</p> <p>1. Al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 4, al comma 3, il quarto periodo è soppresso;</p> <p>b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;</p> <p>c) all'articolo 4, al comma 6, le parole «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;</p> <p>d) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:</p> <p>«4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria)</p> <p>1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.</p> <p>2. L'iscrizione nell'albo speciale è consentita anche a società di persone di capitali e cooperative tra i cui soci figurino professionisti iscritti ad altri albi professionali, fermo il principio di cui al comma 3.</p> <p>3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto</p>

<p>esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.</p> <p>4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza».</p> <p>g) l'articolo 5 è abrogato; h) all'articolo 13, comma 5, le parole «a richiesta» sono soppresse</p>	<p>L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.</p> <p>4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.</p> <p>5. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.</p> <p>6. Alle società di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.</p> <p>7. La gestione e l'amministrazione della società può spettare esclusivamente a soci professionisti e non costituisce motivo di incompatibilità professionale.</p> <p>8. I redditi prodotti dalla società sono assoggettati a ritenuta d'acconto e seguono il regime fiscale del reddito di impresa. I contributi previdenziali soggettivi dei soci professionisti sono determinati sul reddito attribuitogli in ragione della quota di partecipazione agli utili. La contribuzione integrativa è determinata sulla quota di volume d'affari a loro spettante, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci</p>	<p>soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.</p> <p>4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.</p> <p>5. I professionisti che operano per conto delle società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti al rispetto del codice deontologico e sono soggetti alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. Le società di cui al comma 1 sono solidamente responsabili per i danni e le sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti disciplinari. Nei casi più gravi e tassativamente previsti, i codici deontologici possono comminare alla società la sospensione fino a un anno dell'esercizio professionale.</p> <p>6. Alle società di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.</p> <p>7. La gestione e l'amministrazione della società può spettare esclusivamente a soci professionisti e non costituisce motivo di incompatibilità professionale.</p> <p>8. Gli utili prodotti dalla società, anche se assoggettati a ritenuta d'acconto, sono</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>non professionisti.</p> <p>9. L'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività commerciale e la società tra avvocati, come quella costituita con altri professionisti, sia essa di persone o di capitali, è esclusa dalla soggezione al fallimento ed alle altre procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In caso di crisi, a tali società si applicano esclusivamente le disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.>></p> <p><i>g) l'articolo 5 è abrogato;</i></p> <p><i>h) all'articolo 13, comma 5, dopo l'ultimo paragrafo è inserito il seguente periodo "Il diniego di tale comunicazione da parte dell'avvocato costituisce illecito disciplinare"</i></p>	<p>assoggettati a un'imposta fissa del 30%. Per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge l'imposta è ridotta al 21%. I contributi previdenziali soggettivi sugli utili dei soci professionisti sono determinati sul reddito attribuito loro, in ragione della quota di partecipazione sociale. Il contributo integrativo è determinato sul volume d'affari della società, e attribuito pro quota ai soci professionisti. In caso di presenza di socio non professionista, la sua quota non è computata nel calcolo, ma distribuita tra i soci professionisti in proporzione alle quote di partecipazione detenute.</p> <p>9. L'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività commerciale e la società tra avvocati, come quella costituita con altri professionisti, sia essa di persone o di capitali, è esclusa dalla soggezione al fallimento ed alle altre procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In caso di crisi, a tali società si applicano esclusivamente le disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.>></p> <p><i>g) l'articolo 5 è abrogato;</i></p> <p><i>h) all'articolo 13, comma 5, dopo l'ultimo paragrafo è inserito il seguente periodo "Il diniego di tale comunicazione da parte dell'avvocato</i></p>
		<p>costituisce illecito disciplinare"</p>

